



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 26/10/2017

COPIA

Oggetto:

Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
ROSSINI CARLO		X	GIMIGNANI STEFANO	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	BUCONI MASSIMO	X	
NULLI ANDREA	X		MARCONI ANTONELLA	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
MASSETTI CATIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI	X	
PENNACCHI MAURO	X				

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 3

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

BUCONI MASSIMO, BAIOTTO DANIELE, PERUGINI GIANNI

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola al Sindaco per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera del competente Servizio.

“VISTO l'art. 1, c. 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche all'imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO CHE:

l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo ad un periodo triennale;

RICHIAMATI:

- la D.C.C. n.43 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.52 D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC, comprendente, la disciplina dell' IMU, della TASI e della TARI ;

- la D.C.C. n. 33 del 28/07/2015 con la quale è stato modificato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC, comprendente, tra l'altro la disciplina dell' IMU e della TARI ;

- la D.C.C. n. 14 del 26/04/2016 con la quale è stato modificato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC;

- la D.C.C. n. 17 del 14/03/2017 con la quale è stato modificato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC;

- in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce: “con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;

CONSIDERATO:

- **che** l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie politiche di sostegno alle famiglie numerose, intende prevedere una misura agevolativa nel vigente regolamento aggiungendo all'art 36 il comma 6-bis integrandone le disposizioni come più sotto evidenziato:

“6-bis. Per le famiglie con un numero di figli pari o superiori a 3, tutti di età inferiore ai 18 anni, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un numero massimo di 3.”

- **che** l'Amministrazione Comunale intende prevedere, inoltre, agevolazioni per le strutture ricettive presenti sul territorio comunale prevedendo una integrazione di un articolo nel testo sotto riportato:

**“ART. 46 ter
ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura dell'anno solare precedente, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione del tributo, determinata come segue:

- a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 75%;*
- b. percentuale superiore al 30% fino al 50%: riduzione 65%;*
- c. percentuale superiore al 50% fino al 70%: riduzione 50%;*
- d. percentuale superiore al 70% fino al 90%: riduzione 20%.*

2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, la tariffa applicata deve essere quella corrispondente alla categoria relativa ad attività di struttura ricettiva così come definita in sede di approvazione delle tariffe TARI annuali (7. Alberghi con ristorante – 8. Alberghi senza ristorante);

3. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, inoltre, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.

4. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l'anno successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso.

5. Al fine di poter applicare la riduzione già dall'anno 2018, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta, entro la fine del mese di gennaio 2018, dell'indice di utilizzo della struttura con riferimento all'anno 2017, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.

6. Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.”

TENUTO CONTO che gli effetti finanziari delle sopra indicate modifiche verranno considerate nello schema di bilancio di previsione 2018 -2020;

RITENUTO, quindi modificare il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) - al fine di adeguarlo a quanto sopra motivato;

VISTI altresì:

- *l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni*

inviata dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

- *- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e modificato dalla Legge 208/2015, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, in conformità all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

ACQUISITO altresì il parere espresso in data 24.10.2017, dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 25/10/2017;

VISTI:

- *il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;*
- *lo Statuto dell'Ente;*
- *il regolamento di contabilità dell'Ente;*

Si propone di approvare la suddetta proposta”

Il Presidente, dichiarata aperta la discussione, dà la parola ai consiglieri: intervengono: consigliere Buconi (...*OMISSIS* come da registrazione in atti conservata), che presenta il seguente emendamento: Art. 36, co. 6 bis, in sostituzione delle parole “*Per le famiglie con almeno un numero di figli pari o superiori a 3*” le parole ...”*Per le famiglie con almeno un numero di figli pari o superiori a 2....*”

Intervengono: consigliere Pennacchi che si dichiara contrario all'emendamento proposto, il Sindaco. **Il Presidente** chiede il parere del Segretario Generale in merito all'ammissibilità dell'emendamento. Il Segretario Generale cita il contenuto dell'art. 49 del TUEL ed evidenzia l'obbligatorietà dell'acquisizione dei pareri di legittimità per qualunque atto che non sia mero atto di indirizzo da parte di Giunta e Consiglio. Nel caso specifico sarebbe anche necessario il parere del

Collegio. Intervengono i consiglieri: Buconi, Pennacchi, Valentini (...*OMISSIS* come da registrazione in atti conservata)

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'ammissibilità dell'emendamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n. 13 consiglieri: Nulli, Valentini, Massetti, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini;
Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 14

Voti favorevoli: n. 3

Voti contrari: n.11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini)

DICHIARA non ammissibile l'emendamento presentato dal consigliere **Buconi**.

Il Presidente mette, quindi, ai voti la proposta di delibera come sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n. 13 consiglieri: Nulli, Valentini, Massetti, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini;
Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14

Astenuti: n. 1 (Buconi)

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 2 (Massetti, Valentini)

D E L I B E R A

1) **DI MODIFICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue:

A) all'art 36 viene introdotto il comma 6-bis nel testo così evidenziato:

“6-bis. Per le famiglie con un numero di figli pari o superiori a 3, tutti di età inferiore ai 18 anni, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un numero massimo di 3.”

B) dopo l'art. 46 bis viene introdotto l'art. 46 ter nel testo di seguito descritto:

“ART. 46 ter

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l'indice di utilizzo medio della struttura dell'anno solare precedente, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione del tributo, determinata come segue:

a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 75%;

- b. percentuale superiore al 30% fino al 50%: riduzione 65%;
- c. percentuale superiore al 50% fino al 70%: riduzione 50%;
- d. percentuale superiore al 70% fino al 90%: riduzione 20%.
2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, la tariffa applicata deve essere quella corrispondente alla categoria relativa ad attività di struttura ricettiva così come definita in sede di approvazione delle tariffe TARI annuali (7. Alberghi con ristorante – 8. Alberghi senza ristorante);
3. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, inoltre, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.
4. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l'anno successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso.
5. Al fine di poter applicare la riduzione già dall'anno 2018, il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta, entro la fine del mese di gennaio 2018, dell'indice di utilizzo della struttura con riferimento all'anno 2017, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell'anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell'anno.
6. Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.”
- 2) DI DARE ATTO** che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, le modifiche sopra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 2018;
- 3) DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n. 13 consiglieri: Nulli, Valentini, Massetti, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14

Astenuti: n. 3 (Buconi, Massetti, Valentini)

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Esce il consigliere Massetti – Presenti n. 13

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 22/11/2017

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 72 del 19/10/2017

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **23/10/2017**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 72 del 19/10/2017

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **23/10/2017**

Il Responsabile del Servizio
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 72 del 26/10/2017

Oggetto Delibera:

Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 07/11/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 07/11/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / POSTE
ITALIANE S.P.A.



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 27

Data 24/10/2017

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Ottobre, alle ore 10.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio ad oggetto: *"Modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)"*.

L'Organo di Revisione

vista la proposta del Consiglio Comunale n. 72 del 19 ottobre 2017 del comune di Todi avente per oggetto *"modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)"*;

rilevato che la proposta prevede la modifica del regolamento comunale per adeguarlo alle nuove agevolazioni;

chiesti chiarimenti e la modifica di alcune parti del testo del regolamento alla responsabile del settore;

rilevato che la proposta è in linea con quanto previsto dalla legge;

esprime parere favorevole all'approvazione della modifica di regolamento in oggetto.

La riunione si è conclusa alle ore 11.00.

L'Organo di Revisione

GIORGIO BARTOLINI

STEFANO BICCHERI

CLARA SILVESTRI

ERSTADARSTADTIO N59. TO 10E

In merito all' deliberazione di cui
al punto 7 dell' odg, dove all' art. 36
si introduce il comma 6bis,
si propone il seguente emendamento:

" 6-bis Per le famiglie con almeno
un numero di figli pari o
superiore a 2 4.

TODD 26-10-17

